

Repubblica Italiana

Comune di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO NELLE DUE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITE IN VIA DAUNIA ED IN VIA FLORIO. CIG: 8158152002

N° 10663 Repertorio.

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di luglio, nella residenza municipale, avanti a me, dott.ssa Giuliana Maria Galantino, Segretario Generale del Comune di Manfredonia, autorizzata a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, a norma dell'art.97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/1913, nonché ai sensi dell'art.32 – comma 14 - del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sono comparsi i signori:

1) dott. Matteo Ognissanti, dirigente del 3° Settore del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale: 83000290714, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Manfredonia, Comune Capofila dell'Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Zapponeta, ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione dell'art. 51 dello Statuto comunale, nonché dell'art. 20 del Regolamento dei Contratti e del decreto del Sindaco n. 6 del 08.02.2022;

2) Omissis..., il quale dichiara di intervenire in qualità di procuratore speciale, nominato dalla signora ...ommissis... in qualità di legale rappresentante pro tempore della società e Presidente del Consiglio di Amministrazione

ne di Raggio di Sole – Società Cooperativa sociale- ONLUS, con sede in Casoria (NA), alla via Piave n. 57, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:05845721215, come da certificato di visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane, Documento n. T 481947778, estratto dal Registro Imprese in data 08.07.2022, il quale mi dichiara che dalla data dell'ultimo protocollo di aggiornamento dell'impresa, 28.06.2022, a tutt'oggi, non sono intervenute variazioni di sorta in ordine al contenuto della stessa; procura speciale del 28/04/2021 repertorio n.44797, redatta per atto pubblico dalla Dott.ssa Lucia Cannaviello, Notaio in Meta, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, depositata agli atti del 3° Settore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario".

Compresenti, della cui identità e piena capacità giuridica, io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, il primo per conoscenza diretta, il secondo tramite carta di identità n. omissis rilasciata dal Comune di omissis in data 13.11.2013 con scadenza il 25.01.2024.

Si premette che:

- con deliberazione di G. C. n.2 del 20/05/2019 del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale si approvava l'atto di indirizzo per l'indizione della gara, mediante procedura aperta, per la concessione del servizio di gestione Asilo Nido nelle due strutture di proprietà comunale, site in Via Daunia ed in Via Florio, approvando il relativo capitolato d'oneri;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore "Politiche Sociali" n.1090 del 25/09/2019, veniva autorizzata l'indizione della procedura aperta

per la concessione in oggetto, per 36 mesi, oltre ulteriori 24 mesi per la ripetizione della concessione, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con le modalità indicate nel citato capitolato;

- con Determinazione a contrarre del Dirigente del 3° Settore n.1691 del 27/12/2019, si stabiliva di dare in concessione il servizio di gestione Asilo Nido nelle due strutture di proprietà comunale, site in Via Daunia ed in Via Florio, secondo le modalità indicate nel capitolato, da esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del successivo articolo 95 del citato decreto, per la durata di 36 mesi, oltre ulteriori 24 mesi per la ripetizione della concessione e oltre la proroga tecnica di un anno, per un importo complessivo di € 2.791.800,00 oltre IVA, approvando, nel contempo, il bando, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

- la spesa presunta è finanziata con fondi del bilancio comunale, risorse buoni servizio infanzia/PAC e compartecipazione degli utenti, come da capitolato;

- a seguito di procedura aperta telematica, i cui verbali sono stati approvati con determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 220 del 04/03/2021, la gestione del servizio veniva aggiudicata inizialmente in favore della Società Cooperativa Sociale "Consorzio Gruppo Luoghi Comuni" con sede in Acireale (CT), al Corso Italia n. 164, che offriva il ribasso del 2,80% per un importo netto di € 340.647,12, oltre Iva, rispetto a quello presunto posto a base di gara, pari a € 350.460,00, oltre IVA, e a tutte le condi-

zioni indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica;

- a seguito di rinuncia alla gestione del servizio da parte del Consorzio "Luoghi Comuni", la Stazione Appaltante acquisiva la disponibilità da parte della Società Cooperativa Sociale "Raggio di Sole", secondo classificato, ad espletare il servizio di asilo nido alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

- per l'effetto, il Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, con determinazione dirigenziale n. 1004 del 07.09.2021 revocava l'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 220 del 04.03.2021 a favore del "Consorzio Gruppo Luoghi Comuni" Società Cooperativa Sociale e procedeva, stante l'urgenza di avviare il nuovo anno educativo 2020/2021, con lo scorrimento della graduatoria, ad aggiudicare l'appalto in favore dell'operatore Società cooperativa Sociale "Raggio di Sole" ONLUS classificatosi secondo;

- Con determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1422 del 19.11.2021, a seguito dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- in data 11/06/2022, n. prot. INPS\_31657869, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1 - Premessa**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

Oggetto del presente contratto è la concessione del servizio di gestione asilo nido nelle due strutture di proprietà comunale, site in via Daunia ed in via Florio.

### **Art.3 – Affidamento del servizio**

Il Comune di Manfredonia affida in concessione alla Società cooperativa Sociale “Raggio di Sole” ONLUS la gestione del servizio di asilo nido nelle due strutture di proprietà comunale, site in via Daunia ed in via Florio, alle condizioni e modalità tutte scaturenti dagli atti inerenti la gara.

### **Art. 4 - Documenti facenti parte del contratto**

La concessione viene affidata ed accettata secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, suoi presupposti e prescrizioni ed, in particolare, dal Capitolato per l’Appalto del Servizio, dal Regolamento degli Asili Nido, dall’offerta Tecnica presentata in sede di gara, atti, questi, che fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante con espressa dichiarazione da parte dei contraenti di dispensa dalla lettura, perché da essi perfettamente conosciuti, nonché dal Regolamento Regionale e, per quanto non previsto da detti atti, da tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 5 - Durata del servizio**

La durata del servizio è stabilita in mesi 36, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio avvenuta in data 21.09.2021 e con scadenza al 20.09.2024.

Alla naturale scadenza del suddetto periodo, la concessione potrà proseguire per massimo 24 mesi, valutata l'efficacia della gestione e acquisita la

disponibilità dell'affidatario, con apposito provvedimento, alle stesse condizioni contrattuali applicate, o migliorative per l'Ente.

Al termine della naturale decorrenza del servizio, o al termine dei 60 mesi di servizio, il concessionario è tenuto ad eseguire la proroga tecnica della concessione per la durata di un anno.

In mancanza dell'atto di proroga, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale fissato.

#### **Art. 6 - Corrispettivo contrattuale**

Per la concessione in oggetto indicato il corrispettivo contrattuale da corrispondere al concessionario ammonta a presumibili complessivi Euro 1.356.814,80 (diconsi euro unmilionetrecentocinquantaseimilaottocentoquattordicivirgolaottantacentesimi), rinveniente dal ribasso del 2,80 % sull'importo totale della concessione di € 1.395.900,00.

Come previsto dagli atti di gara (disciplinare di gara e art. 9 e 10 del capitolo) il suddetto importo è composto dai Buoni Servizio Infanzia/PAC o, in assenza, dal contributo a carico del Comune di Manfredonia, di Euro 340.647,12, pari al ribasso del 2,80 % sull'importo posta a base di gara, offerto dal primo classificato, in sede di gara, e successivamente accettato dal secondo classificato, giusta determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1004 del 07.09.2021, e da quanto dovuto direttamente dagli utenti per la fruizione del servizio, al netto del ribasso del 2,80%.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

#### **Art. 7 - Pagamenti**

La gestione del servizio comporta che gli utenti versino l'importo della quota a loro carico direttamente al concessionario mentre la quota di corrispettivo,

a carico dell'Ente, in alternativa ai buoni servizio infanzia, sarà calcolato e liquidato dal Comune al Concessionario, in ragione di rate mensili per bambino effettivamente frequentante l'Asilo ed in ragione della fascia di reddito di appartenenza, così come indicato all'art. 10 del Capitolato per la concessione del Servizio sulla base delle effettive presenze dei minori, entro sessanta giorni dal relativo ricevimento di fattura bimestrale, corredata del foglio di presenze mensili dei minori e di quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia.

In caso di accesso ai Buoni Servizio Infanzia/PAC, il pagamento avverrà sulla base di quanto disposto dalla disciplina regionale a cui il concessionario deve attenersi, così come declinato nel capitolato d'onori.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla verifica della regolarità contributiva (DURC) nonché alla verifica, presso l'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art.2 – comma 8 – del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito in Legge 24.11.2006, n.268.

L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del Concessionario.

Le fatture non regolari saranno, a cura degli uffici sociali comunali, restituiti ed i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione.

#### **Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

I pagamenti a favore del Concessionario saranno effettuati mediante bonifico

bancario o postale dedicato. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i, entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare a questo Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, il Concessionario assume obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, il Concessionario si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art.9 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**

Per la presente concessione non sono stati rilevati rischi da Interferenze.

**Art. 10 - Svolgimento del servizio**

La gestione del servizio di asilo nido avrà luogo negli edifici di proprietà comunale siti in Via Daunia ed in Via Florio, con le modalità e prescrizioni tutte previste nel Capitolato per l'Appalto del Servizio, nel Regolamento



Asilo Nido, negli atti di gara, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nelle normative comunali, regionali e nazionali vigenti in materia, comprese quelle relative ai Buoni Servizio Infanzia e al Piano di Azione Coesione.

#### **Art. 11 - Obbligazioni del Concessionario**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'Asilo Nido, con la propria organizzazione, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, secondo gli standard fissati e secondo modalità, indicazioni, prescrizioni e quant'altro previsto dagli atti di gara, dal Capitolato d'Oneri, dal Regolamento Servizio di Asilo Nido Comunale e dalla offerta tecnica presentata in sede di gara e, nello specifico, le varianti migliorative indicate nell'offerta tecnica, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente indicate perché dalle parti perfettamente conosciuti. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed obbligazioni indicati dal Capitolato per la gestione del Servizio ed in particolare dall'art. 15.

#### **Art. 12 - Personale**

Il Concessionario provvederà alla gestione del servizio assumendo direttamente il personale previsto, come indicato in sede di offerta e nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 14, in particolare (Clausola sociale come da progetto offerto in sede di gara) e 22 e 23 del Capitolato.

Il Concessionario è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori ed è, inoltre, obbligato ad applicare e far applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi locali.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

### **Art.13 – Inadempienze e penali**

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto e del relativo capitolato d'appalto verranno applicate le penali previste all'articolo 32 del Capitolato.

### **Articolo 14 - Accettazione del servizio**

Il Concessionario dichiara di accettare e di assumere, senza alcuna riserva, l'Appalto oggetto del presente contratto, alle condizioni suindicate, impegnandosi di provvedere all'esatta esecuzione della gestione del servizio di Asilo Nido.

### **Art. 15 - Cauzione definitiva**

Si dà atto che, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario ha costituito la cauzione di Euro 54.274,00, mediante polizza fideiussoria n. 111940599 rilasciata il 10.09.2021 ed integrata in data 28/02/2022 dalla Groupama Assicurazioni, agenzia di Napoli N.00101 così determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto L.gs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo presunto indicato al precedente articolo 6 del presente contratto, successivamente ridotta del 50% per possesso certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e ulteriormente ridotta del 20% per possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ISO14001, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dell'art. 103 - comma 5 – del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato al termine dell'affidamento.

#### **Art. 16 - Assicurazioni**

Il Concessionario è responsabile dei danni in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a dolo e/o colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il Concessionario ha, pertanto, provveduto alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio esonerando il Comune di Manfredonia da ogni responsabilità. A tal riguardo l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze:

-R.C.T. n. 410285069 con la Generali Italia S.p.A., agenzia di Napoli, con decorrenza dal 14.09.2021 e con massimale di:

- € 2.000.000,00 per sinistro;
- € 1.000.000 per persona;
- € 400.000,00 per danni a cose;

-R.C.O. n. 410285070 con la Generali Italia S.p.A., agenzia di Napoli, con decorrenza dal 14.09.2021 per l'intera durata dell'appalto, a copertura di eventuali danni agli immobili comunali di via Daunia n.8 e di via Florio s.n., adibiti al funzionamento del servizio, derivanti da incendio, o assimilati, e atti vandalici per un valore pari ad € 600.000,00, e derivante da furto, a primo rischio assoluto, per un valore non inferiore ad € 20.000,00, con clausola di vincolo beneficiario per la partita incendio a favore dell'Amministrazione.

**Art. 17 - Antimafia**

Il Comune di Manfredonia in data 19.10.2021, prot. n. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0313516\_20211019 ha provveduto a richiedere le informazioni di cui all'art.91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Considerata la necessità di dover provvedere alla materiale stipula del presente contratto in carenza di avvenuta acquisizione del previsto certificato da parte del sistema di certificazione antimafia e preso atto del decorso dei termini di cui all'art.92 comma 2 primo periodo del D.Lgs n.159/2011 – Codice Antimafia, le parti provvedono alla suddetta presente stipula fatte salve ed impregiudicate le espresse previsioni di cui al successivo comma 3 del citato articolo 92 ove si prevede che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

**Art. 18 – Cessione e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Articolo 19 - Risoluzione del contratto**

In materia di risoluzione del contratto, le parti fanno riferimento all'art. 30 del Capitolato. Inoltre, è facoltà dell'Ente Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli art. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ad eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta

Appaltatrice, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parole mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) false dichiarazioni o contraffazioni di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune Capofila, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-

1454 C.C. le fattispecie di seguito riportate:

- a) in caso di incameramento parziale della polizza fidejussoria, qualora questa non venga reintegrata;
- b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 13;
- c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune Capofila alla Ditta per porre fine all'inadempimento.

Nei casi a), b) e c) di cui sopra il Comune Capofila procederà alla contestazione degli addebiti e fiserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali; la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Al Concessionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni l'Ambito territoriale potrà rivaleersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune Capofila effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti del Concessionario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e conseguenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Ambito procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni maggiori eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

#### **Art. 20 – Cessione del Credito**

La cessione del credito già maturato è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 21 - Controlli**

Il Comune di Manfredonia effettuerà controlli sulla regolare esecuzione del servizio, con le modalità previste dal Capitolato per l'Appalto del Servizio.

#### **Art. 22 – Controversie**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla sede giurisdizionale competente per il territorio del Comune di Manfredonia, come indicato all'Art. 37 del Capitolato.

#### **Art. 23 - Elezione di domicilio**

Il Concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto elegge domicilio in Manfredonia, presso la Sede comunale, ivi sita in Piazza del Popolo n.8.

#### **Art.24 – Privacy**

Il Concessionario opererà, nel trattamento dei dati personali, rispettando il

Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi GDPR) oltre che il D.lgs. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario, nell'ambito della Concessione, agirà come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente capitolato. In tale ruolo, il Concessionario si impegna affinché:

a) i dati personali siano trattati esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 del presente capitolato;

b) i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

c) i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

d) i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);

f) i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;

g) si attenga alle istruzioni impartite dal Comune di Manfredonia, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;

h) adotti misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dal presente



capitolato;

i) adotti tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art.

32 GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento,

nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo

assicurerà - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità,

la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;

j) garantisca, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relati-

vi alla sicurezza dei dati personali; nell'ipotesi di un'eventuale violazione di

dati, darà immediata comunicazione al Responsabile per la Protezione dei

Dati del Comune di Manfredonia, tramite la casella PEC che sarà comunica-

ta, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Auto-

rità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data

Breach - ex artt. 33 e 34 del GDPR);

k) predisponga misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per

impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un nume-

ro indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;

l) garantisca l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo

nonché il rispetto dei divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati

nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza

che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare

del Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o

in parte, ad altri soggetti;

m) non utilizzi i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con

l'oggetto dell'Appalto;

n) predisponga ed aggiorni il Registro dei trattamenti relativamente alle

attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Comune di Manfredonia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste;

o) comunichi gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'esecuzione delle attività previste dalla Concessione;

p) garantisca che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa alla Concessione, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati - sistematicamente – per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);

q) stabilisca, per ogni processo di trattamento, la necessità di valutare l'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della PIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, provveda a predisporre le attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;

r) comunichi preventivamente le attività che intende affidare ad altri tenendo presente che, in tal caso, il sub responsabile dovrà a) possedere i requisiti richiesti dall'art. 28 GDPR; b) offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato; c) essere assoggettato agli stessi obblighi derivanti dalla presente designazione. Resta inteso che il Concessionario dovrà, comunque, vigilare sul corretto operato del sub responsabile, garantendo il rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali;

s) nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Il Concessionario eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;

t) adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste dalla Concessione, anche successivamente al termine del mandato;

u) consenta ai soggetti individuati dal Comune di Manfredonia l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR.

v) Al termine dell'appalto, l'Appaltatore provvederà:

w) v1) a restituire i dati che ha trattato per conto del Comune di Manfredonia, siano essi su supporto analogico o digitale; per quest'ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la restituzione;

x) v2) a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le sue infrastrutture, eccetto quelle per le quali l'ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte del Concessionario stesso.

Per il Comune di Manfredonia i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Titolare del Trattamento è: Comune di Manfredonia, rappresentato dalla MULTIBUSINESS SRL, contattabile all'indirizzo mail: info@garanteprivacyitalia.it, con sede legale in Lamezia Terme alla via dei Bi-

zantini, 37/B.

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è Dott. Pasquale Nicolazzo, contattabile all'indirizzo mail: [info@garanteprivacyitalia.it](mailto:info@garanteprivacyitalia.it).

Per la Società Cooperativa sociale ONLUS "Raggio di Sole" con sede legale in Casoria (NA), alla via Piave n. 57, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:05845721215, i riferimenti del Titolare del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono: dott. Mosca Raffaele, Direttore Generale, nonché procuratore speciale, contattabile all'indirizzo mail: [raffaele.mosca@coopraggiodisole.it](mailto:raffaele.mosca@coopraggiodisole.it).

#### **Art. 25 - Spese a carico del concessionario**

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, andranno a carico del Concessionario. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 trattandosi di prestazioni di servizi soggette a regime I.V.A. ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 1 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

L'IVA è a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 26 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato d'appalto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 30 - Codice di Comportamento**

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'affidamento, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Manfredonia, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.94 del 30.06.2021 e disponibile sul sito istituzionale del Comune, che dichiara di conoscere.

In caso di violazione degli obblighi di comportamento, il Comune di Manfredonia avrà facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità e della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n.50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero 21 pagine e numero 4 righe, dandone lettura a video alle parti, le quali l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, per cui a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013:

1. Il Comune di Manfredonia nella persona del Dirigente del 3° Settore, Dott. Matteo Ognissanti, con firma digitale.

2. Il Concessionario nella persona del dott. ...omissis... in qualità di procuratore speciale della Società Cooperativa sociale- ONLUS Raggio di Sole, con firma digitale.

In presenza delle parti io Segretario Generale Ufficiale Rogante ho firmato il

presente documento informatico con firma digitale.